

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

**Imposizione, da parte delle autorità irlandesi, di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea
tra Dublino e Knock**

(2000/C 265/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'Irlanda ha deciso di imporre, con decorrenza dal 18 gennaio 2001, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Dublino/Knock, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
 - i) ogni giorno, almeno 12 posti da e per Knock/Dublino devono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno pari o inferiore a 87 IEP (110 EUR);
 - ii) ogni giorno, un massimo di 12 posti da e per Knock/Dublino possono essere offerti ad una tariffa di andata e ritorno massima di 97 IEP (123 EUR);
 - iii) nessun vincolo tariffario si applica al resto dei posti fino al completamento del numero minimo richiesto (30 posti al giorno in ogni direzione) sulla rotta in questione;
2. **Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:**
 - 2.1. *Relativamente al numero di frequenze minime e alla capacità offerta:*
 - a) i servizi devono garantire almeno un viaggio giornaliero di andata e ritorno, 7 giorni su 7;
 - b) deve essere offerta ogni giorno una capacità minima di 30 posti da e per Knock/Dublino (vale a dire un minimo di 60 posti in ambedue le direzioni), 7 giorni su 7.

I requisiti sopra indicati sono validi tutto l'anno.
 - 2.2. *Relativamente alla categoria di aeromobili utilizzati:*
 - a) i servizi devono essere effettuati mediante apparecchi dotati di una capacità minima di 30 posti;
 - b) si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative applicabili negli aeroporti; per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Airports Division, Department of Public Enterprise, 44 Kildare Street, Dublin 2, signor Ken Gorman, Tel. (353-1) 604 16 18, Fax (353-1) 604 16 81.
 - 2.3. *Relativamente agli orari:*

gli orari devono prevedere un volo da Knock a Dublino in prima mattinata ed un volo da Dublino a Knock in tarda serata, in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari di effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata.
 - 2.4. *Relativamente alle tariffe:*
 - a) il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe:
 - b) qualora siano conclusi accordi «interlinea» riguardanti la rotta contemplata dall'onere di servizio pubblico, essi devono per le tariffe sulla rotta in questione rispettare il sistema proporzionale, conformemente alle norme internazionali;
 - c) in caso di aumento eccessivo, imprevedibile ed indipendente dalla responsabilità del vettore e dei fattori di costo che caratterizzano la gestione della rotta, la tariffa massima può essere aumentata una volta ogni anno, previo consenso del ministro delle Imprese pubbliche. La tariffa massima così modificata è notificata al vettore che gestisce la rotta ed entra in vigore soltanto dopo la sua notifica alla Commissione europea e dopo la sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 - 2.5. *Relativamente alla commercializzazione dei voli:*

i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione.
 - 2.6. *Relativamente alla continuità del servizio:*
 - a) salvo in caso di forza maggiore, il numero di voli annullati ogni anno per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % dei voli previsti;
 - b) il vettore potrà inoltre interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di 6 mesi.